



CITTA' di CIRIE'



Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Data 14/03/2016

**Oggetto: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

BRIZIO Francesco	SI	DI DATO Ciro	SI
CAPELLO Enrico	SI	BURATTO Aldo	SI
CHIATTI Fabio	SI	BILI Guido	SI
RISSO Alessandro	NO	D'AGOSTINO Davide	SI
GENTA Pier Gianni	SI	BOCCACCIARI Marco	SI
BALLESIO Paolo	SI	LAZIOSI Fulvio	SI
LOZITO Giuseppe	SI		
MAZZA Antonio	SI		
LANZAFAMI Fabio	SI		
ICHIM Adrian	SI		
SAVANT LEVET Riccardo	SI		

Consiglieri assegnati n. 16.

Assume la presidenza il Sig. SAVANT LEVET Riccardo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. FERRO BOSONE Maurizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori:

VESCO Ruggero
PERELLO Giorgio
BAIMA POMA Roberta
PUGLIESI Alessandro
CAPASSO Luca

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 3) posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, invita il Sig. Sindaco a relazionare sul medesimo.

Ultimata la relazione da parte del Sig. Sindaco, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito.

Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri Chiatti, Lozito e Bili.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la comunicazione del Presidente, la relazione del Sig. Sindaco e gli interventi che ne sono seguiti.

VISTA la deliberazione di Giunta n. 15 del 12/02/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che:

- all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;
- all'art. 1, comma 677, stabilisce in materia di TASI: " Il Comune... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2014, che prevede:

- all'art. 7, comma 1: "Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"
- all'art. 46, commi 1, 2 e 3:
 1. "Ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille sino all'azzeramento.
 2. "Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 3. "Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."
- all'art. 43, comma 6, ultimo periodo: "La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 46 del presente Regolamento."
- all'art. 49, comma 1: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge 68/2014, il versamento della TASI è effettuato in due rate semestrali di pari importo, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote della TASI, di cui al precedente articolo 46 del presente Regolamento."
- all'art. 47, comma 3: "Ai sensi dell'art. 1, comma 679 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 46, può riconoscere una riduzione alle unità immobiliari ad uso abitativo sotto indicate, a condizione che le stesse siano possedute, tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate:
 - a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'art. 1, comma 14, lettere a) e b) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude l'assoggettamento alla TASI per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale con la lettera "A";
- precisato che, in riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate, in linea con quanto disposto

in vigore delle precedenti normative in materia, si conferma l'equiparazione di queste all'abitazione principale;

- confermare le aliquote TASI, per l'anno 2016 come da prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

- confermare le detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale nel modo seguente:
 - a) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata fino ad € 400,00 detrazione € 100,00
 - b) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata da € 401,00 e fino a € 800,00 detrazione € 60,00
 - c) unità immobiliare con rendita catastale oltre € 800,00 nessuna detrazione
 - d) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni detrazione € 40,00
- confermare la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% (trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (percentuale non operativa in quanto aliquota azzerata per il 2016);
- confermare le seguenti scadenze di pagamento: 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016.

DATO ATTO che la determinazione delle entrate tributarie dell'Ente sarà portata all'esame della commissione consigliare permanente che si riunirà in data 08/03/2016.

CONSIDERATO che con Decreto Ministero Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2016.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (D'Agostino), su n. 16 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 4 astenuti (Bili, Buratto, Laziosi, Boccacciarì), espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, per l'anno 2016, l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, a cui il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è diretto, allegandone il prospetto alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale con la lettera "A".

1. **Di confermare** le aliquote TASI per l'anno 2016, così come dal prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

2. **Di confermare** le detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale nel modo seguente:
 - a) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata fino ad € 400,00 detrazione € 100,00
 - b) unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata da € 401,00 e fino a € 800,00 detrazione € 60,00
 - c) unità immobiliare con rendita catastale oltre € 800,00 nessuna detrazione
 - d) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni detrazione € 40,00
3. **Di confermare** la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% (trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (percentuale non operativa in quanto aliquota azzerata per il 2016).
4. **Di confermare** le seguenti scadenze di pagamento: 6 giugno 2016 e 16 dicembre 2016.
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.

6. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Gabriella CONGI, funzionario Ufficio Tributi.
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Per la comunicazione del Presidente, la relazione del Sig. Sindaco e gli interventi che ne sono seguiti si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 3/2016 (n. 14 del registro nastroteca).

* * * * *



CITTÀ di CIRIÈ

Proposta di deliberazione della Giunta C.le n. 15/2016

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte dei Responsabili, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica: ☒ favorevole
☐ contrario

Ciriè, 04/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giustina Lizzola

- b) alla regolarità contabile: ☒ favorevole
☐ contrario
☐ non rileva

Ciriè, 04/03/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZE
Giustina Lizzola


ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Allegato n. A a deliberazione del C.C. n. 14 del 14/03/16
 costituito da n. 1 fogli. VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE


Dr. Ferro Bosone Maurizio



Letto e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

SAVANT LÉVET Riccardo



IL SEGRETARIO GENERALE

FERRO BOSONE Maurizio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in data 19/03/2016 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione è stata ripubblicata all'albo pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ESECUTIVA IL 14/03/2016



IL SEGRETARIO GENERALE

